

TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
e
COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA

ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

P R E M E S S O

- che fra il Tribunale ordinario di Catania e l'U.E.P.E. è stato sottoscritto un accordo quadro per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del decreto Ministeriale 26 marzo 2001, in data 15/5/2012;
- che, ai sensi di tale accordo, l'U.E.P.E. fra l'altro si è impegnato a favorire l'applicazione delle norme sul lavoro di pubblica utilità, incentivando Enti, Cooperative sociali e organizzazioni di volontariato ad aderire a tale iniziativa;
- che a norma dell'art. 54 del Decreto L.gs 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 224 bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada), il Giudice di Pace e – in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 e degli artt. 186 e 187 del Decreto L.gs. n. 285 del 30/04/1992 (nuovo Codice della Strada) - il Giudice Monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che l'articolo 168 bis del Codice penale "sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato", introdotto dall'art. 3 comma 11 della legge 28 aprile 2014 n° 67, prevede la concessione della messa alla prova subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;

C O N S I D E R A T O

che il Comune di San Gregorio di Catania, con sede in San Gregorio di Catania, in Piazza Marconi 11, C.F.93006870872, qui rappresentato dal Responsabile dell'Area Servizi ai Cittadini Dott. Roberto Avellino nato ad ~~Avellino~~ ^{Avellino} il 07/06/1960, è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate;

(1) NAPOLI *[firma]*

② giusta determinata sindacale n° 2 del 3/1/2018 *[firma]*
SI CONVIENE



quanto segue tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dott. FRANCESCO MANNINO, Presidente del Tribunale di CATANIA, giusta delega di cui in premessa e il Comune di San Gregorio di Catania, come sopra identificato e rappresentato;

CONVENZIONE

ART.1

Attività da svolgere

Il Comune di San Gregorio di Catania in premessa precisato, consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa.

Il Comune di San Gregorio di Catania specifica che, presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

a) prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;

b) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;

c) prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;

d) prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;

e) Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato;


ART.2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono



sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

ART.3

Coordinatori delle prestazioni

IL Comune di San Gregorio di Catania che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, nel proprio legale rappresentante la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Il Comune di San Gregorio di Catania, per il tramite del suddetto legale rappresentante incaricato di coordinare le prestazioni, individua due operatori che, sulla scorta di incarico, hanno il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi.

Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze all'U.E.P.E. e al Giudice, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

Gli operatori sono:

- 1) Dott.ssa Rosa Bagiante, Assistente sociale;

Ai sensi della Determina del Responsabile dell'Area Economica Servizi ai Cittadini del Comune di San Gregorio di Catania, N. 439 del 17/05/2018, l'Assistente Sociale collaborerà anche con i Responsabili delle Aree di riferimento per la tipologia del lavoro di pubblica utilità svolto dal Condannato.

IL Comune di San Gregorio di Catania si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale di Catania eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l'attuazione della presente convenzione.

ART.4

Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di San Gregorio di Catania si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 commi 2 e ss. del citato Decreto Legislativo.

IL Comune di San Gregorio di Catania si impegna, altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

ART.5

Divieto di retribuzione

E' fatto divieto al Comune di San Gregorio di Catania di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi. Gli oneri per tale copertura assicurativa sono a carico del Comune di San Gregorio di Catania.

ART.6

Violazione degli obblighi

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo all'U.E.P.E. ed al Giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo quanto previsto dalla normativa citata in premessa.

ART.7

Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare all'U.E.P.E. che a sua volta la invierà al Giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART.8

Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione, potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento del Comune di San Gregorio di Catania

ART.9

Durata dell'accordo

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha una validità di tre anni, rinnovabile tacitamente per altri tre.

Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale di Catania, per essere incluso nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia — Direzione generali affari penali.

Catania li 23 maggio 2018

Il Presidente
del Tribunale di Catania,
Il Presidente del Tribunale

Dr. Francesco Mannino



Il Responsabile dell'Area Economica
Servizi ai Cittadini
Dott. Roberto Avellino

